



CITTA' DI AVIGLIANA

AREA VIGILANZA

ORDINANZA N° 75 DEL 10/06/2020

**Oggetto : ISTITUZIONE AREA PEDONALE NEL CENTRO STORICO NEL PERIODO
14 GIUGNO - 27 SETTEMBRE E DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 23.00.**

IL DIRETTORE DELL'AREA



CITTA' DI AVIGLIANA

Premesso:

- Con ordinanza n° 45 del 10 aprile 2015 si è istituita un'area pedonale, limitata alle sole giornate di domenica comprese tra aprile e settembre, nel centro storico;
- L'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di rinviarne, per questo anno, l'attivazione a partire dal 14 giugno confermando il prolungamento d'orario, attuato lo scorso anno, sino alle ore 23.00;
- La viabilità nelle vie limitrofe di accesso all'area sarà modificata per consentire il doppio senso di circolazione su via N. Rosa attraverso un impianto semaforico, per limitare la percorrenza di via Piave - nel tratto compreso tra via N. Rosa e Piazza Conte Rosso - ai soli residenti e per limitare l'occupazione del parcheggio dell'ex Giudice di Pace;
- L'Amministrazione Comunale ha attivato gli uffici ed ha emesso un comunicato stampa ai cittadini;

Considerato:

- ✓ che l'art. 7 del nuovo Codice della Strada al 9° comma prevede che i comuni con deliberazione della Giunta Comunale provvedano a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale del territorio;
- ✓ che l'attuale Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi quello di migliorare la qualità della vita del Centro Storico, sempre più meta di visite turistiche, rafforzando la sua destinazione di luogo della memoria e dell'arte, di riferimento culturale oltre che luogo di rappresentanza, di servizi e di residenza;
- ✓ che è necessario individuare nuove misure di traffico per assicurare la migliore vivibilità complessiva del centro storico e contribuendo a migliorare in generale la sicurezza della circolazione;
- ✓ che l'obiettivo programmatico di cui sopra può essere utilmente perseguito con la delimitazione di un'area pedonale in Piazza Conte Rosso;
- ✓ che, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 del nuovo Codice della Strada, per area pedonale si intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;
- ✓ che al fine di riorganizzare e rendere più razionale la complessa circolazione veicolare e pedonale, in conseguenza della delimitazione della nuova area pedonale, si rende necessario disporre anche ulteriori modifiche al regime normativo in atto in alcune strade e vie limitrofe all'area in questione ed in particolare in via N. Rosa, nel Piazzale dell'ex Pretura e sulla stessa porzione di piazza oggetto dell'intervento normativo;
- ✓ che è necessario intervenire a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale e, pertanto, regolare con la prevista segnaletica stradale i flussi di traffico all'interno dell'area di cui in premessa;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 73 del 09/04/2015 che istituiva un'area pedonale, nel periodo da Aprile a Settembre, dalle ore .8.00 alle ore 22.00 e nelle sole giornate



CITTA' DI AVIGLIANA

di domenica, nel centro storico ed in particolare in Piazza S. Giovanni e P.za Conte Rosso – tratto compreso tra via Monte Nero e via Umberto I° -;

Visto l'art. 5, 30° comma, l'art. 6, 4° comma lett. b), l'art. 7 comma 3°, l'art 37 comma 3°, l'art. 39, 40 e l'art. 142 comma 2° del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

- 1) Di istituire, nel periodo 14 Giugno – 27 Settembre 2020 e nelle sole giornate di domenica, un'area pedonale urbana in Piazza San Giovanni e Piazza Conte Rosso, tratto compreso tra via Montenero e via Umberto I, così come individuata nella planimetria allegata, con orario dalle 08.00 alle 23.00;
- 2) Di istituire, nell'area pedonale, durante il periodo ed orario di vigenza, un divieto di sosta, con rimozione forzata, ad eccezione dei veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno, dei veicoli delle Forze armate, di Polizia, antincendio, delle ambulanze, ai veicoli di soccorso in genere, alla Protezione Civile, ai medici impegnati in visita domiciliare;
- 3) Di istituire, durante il periodo ed orario di vigenza dell'area pedonale, un divieto di transito, ad eccezione dei veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno, dei veicoli delle Forze armate, di Polizia, antincendio, alle ambulanze, ai veicoli di soccorso in genere, alla Protezione Civile, ai medici impegnati in visita domiciliare, ai mezzi Comunali, ai residenti in via Tomasella ed in via Umberto I, ai numeri 25 e 42 (dall'ingresso posto in P.za S. Giovanni) ed in P.za Conte Rosso n°42 (dall'ingresso posto all'intersezione con via Monte Nero);
- 4) Di istituire, durante il periodo ed orario di vigenza dell'area pedonale, un obbligo direzionale a sinistra per chi esce dal parcheggio del Piazzale ex Pretura;
- 5) Di istituire un divieto di circolazione, ad eccezione dei residenti in Avigliana, all'intersezione tra via N. Rosa e via Piave, per chi percorre via N. Rosa provenendo dal Castello;
- 6) Di istituire, durante il periodo ed orario di vigenza dell'area pedonale, un senso unico alternato, regolato con impianto semaforico temporaneo, limitatamente alle giornate di domenica e dalle ore 08.00 alle ore 23.00, in via N. Rosa - tratto compreso tra via Porta Ferrata ed il parcheggio del Castello;
- 7) Di prevedere la possibilità di rilasciare apposite autorizzazioni in deroga, di sosta e di transito, dietro apposita richiesta e dopo attenta analisi/valutazione da parte del Comando di Polizia Locale;



CITTA' DI AVIGLIANA

8) E' comunque fatto obbligo ai veicoli autorizzati a transitare nell'Area Pedonale Urbana di procedere ad una velocità particolarmente ridotta, prestando la massima attenzione ai pedoni;

DISPONE

Che il precetto di cui alla presente ordinanza sarà reso noto mediante la prevista segnaletica stradale, orizzontale e verticale.

Che, incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza, è il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S.

Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità a mezzo pubblicazione sull'Albo Pretorio Informatico e pubblicazione sul sito internet.

AVVERTE

Che, in ossequio alle direttive dell'Amministrazione Comunale, la chiusura dell'area pedonale sarà delimitata, oltre che dall'apposita segnaletica verticale, anche da due transenne mobili, movimentate da personale incaricato dall'U.T.C., posizionate in corrispondenza dell'intersezione di Via Umberto I con Via Tomasella e con Via Porta Ferrata, lo stesso personale provvederà a movimentare i due semafori mobili (sino a quando non sarà attivato l'impianto fisso) presenti avendo cura di controllarne il corretto funzionamento al momento del posizionamento;

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte, ovvero in via straordinaria entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R.495/92.

Si trasmette, per l'esecuzione, copia del presente atto all'Area Lavori Pubblici e Tecnico Manutentiva.

il Direttore dell'Area



CITTA' DI AVIGLIANA

ROMEO CARMELO / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto digitalmente)